

Intervento SRA17 - ACA 17

**Impegni specifici di convivenza con grandi
carnivori**

Bando annualità 2024

Testo coordinato del bando approvato con decreto n. 26203 del 26/11/2024 (pubblicato sul Burt n. 49 parte III del 04/12/2024) a seguito delle modifiche introdotte con decreto n. 7781 del 15/04/2025.

(Si ricorda che il seguente testo scaturisce da una operazione puramente compilativa effettuata solo al fine di facilitare la lettura. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti amministrativi citati.)

Sommario

1 DISPOSIZIONI GENERALI	3
2 DESCRIZIONE DELLE FINALITÀ DELL'INTERVENTO	3
3 CRITERI DI AMMISSIBILITÀ	4
3.1 <i>BENEFICIARI</i>	4
3.2 <i>ALTRI CRITERI DI AMMISSIBILITÀ'</i>	4
4 CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE	5
5 IMPEGNI SPECIFICI DELL'INTERVENTO	5
6 INDICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI SOSTEGNO, RIDUZIONE DELLA SOI SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRI INTERVENTI/ECOSCHEMI/MISURE/TIPI DI OPERAZIONE	6
6.1 <i>TIPOLOGIA DI SOSTEGNO</i>	6
6.2 <i>RIDUZIONE DELLA SOI</i>	7
6.3 <i>SOVRAPPOSIZIONE DEGLI IMPEGNI</i>	7
7 DEFINIZIONE DEL QUADRO FINANZIARIO	7
8 OBBLIGHI DIVERSI DAGLI IMPEGNI SPECIFICI DI INTERVENTO	8
8.1 <i>CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA</i>	8
8.2 <i>CONDIZIONALITÀ SOCIALE</i>	8
8.3 <i>REQUISITI MINIMI</i>	8
9 COMPETENZE AMMINISTRATIVE	9
10 ADEMPIMENTI PROCEDURALI	9
10.1 <i>DOMANDA DI AIUTO/SOSTEGNO E DI PAGAMENTO</i>	9
10.2 <i>CONTENUTI DELLE DOMANDE, MODIFICHE, TERMINI, RITARDI E CORREZIONE DI ERRORI PALESI</i>	10
10.3 <i>FASI DEL PROCEDIMENTO ANNUALITÀ 2025...</i>	10
10.4 <i>MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ANNUA</i>	10
11 CLAUSOLA DI REVISIONE	11
12 CAUSA DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI	11
13 CESSIONE/SUBENTRO	12
13.1 <i>CASI GENERALI</i>	12
13.2 <i>SUBENTRO IN CASO DI DECESSO DEL BENEFICIARIO</i>	13
14 RINUNCE AGLI IMPEGNI	13
ALLEGATO A1	14

1 Disposizioni generali

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si rimanda ai seguenti atti:

- Piano Strategico della Pac – PSP Italia 2023-2027 approvato dalla Commissione europea con Decisione C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022 Decisione UE n. C(2023) 6990 final che approva la modifica del Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia,
- Delibera di GR n. 1534 del 27/12/2022 “Reg. UE 2021/2115 Feasr - Piano Strategico della Pac (PSP) 2023-2027. Approvazione del Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) del PSP per la Regione Toscana 2023-2027” e ss.mm.ii.,
- Delibera di G.R. n. 340 del 03/04/2023 “PSP 2023-2027 - Disposizioni comuni per l’attuazione degli interventi a superficie e a capo del Complemento di Sviluppo Rurale della Toscana – Artt.70, 71 e 72 del Reg. UE 2115/2021” e ss.mm.ii.,
- Delibera di GR del 28 ottobre 2024 n.1204 “Reg. (UE) 2021/2115. Indicazioni per l’attuazione del Piano Strategico PAC (PSP) – Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Toscana – Intervento SRA-ACA17 “Impegni specifici di convivenza con grandi carnivori”

2 Descrizione delle finalità dell’intervento

L’abbandono dei pascoli provoca la ricolonizzazione da parte di arbusti ed alberi, con conseguente contrazione degli spazi pascolivi aperti, scomparsa degli habitat di pregio e delle specie selvatiche ad essi legate, perdita di biodiversità e riduzione dell’eterogeneità del paesaggio.

La corretta gestione dei pascoli salvaguarda il territorio stesso e le sottostanti pianure dai rischi derivanti dall’abbandono e dal conseguente dissesto idrogeologico.

Attraverso il pascolamento viene assicurata la conservazione delle biodiversità floristica e con essa il tipico paesaggio. Inoltre, molte specie animali sono danneggiate dalla ricolonizzazione forestale, sia a causa della minor disponibilità di cibo solitamente associata ai terreni abbandonati rispetto a quelli coltivati in modo estensivo, sia a causa della contrazione dei loro habitat, qualora questi siano costituiti da praterie aperte.

Molte popolazioni ornitiche, in particolare, sono minacciate dalla riduzione di spazi aperti rurali e dall’avanzamento del bosco.

Allevare al pascolo, in condizioni di sicurezza che limitano l’interferenza dei grandi carnivori sulle specie allevate, risulta pertanto fondamentale e garantisce inoltre il manifestarsi delle corrette dinamiche etologiche della mandria allevata essenziali per il benessere la salute e la fertilità degli animali allevati.

Si ritiene pertanto, di promuovere azioni atte a tutelare i grandi carnivori limitandone l’impatto sul settore zootecnico, garantendo la tutela dell’agricoltura tradizionale nonché la salvaguardia, il ripristino ed il miglioramento della biodiversità.

L’intervento prevede un pagamento annuale per ettaro di superficie pascolata al fine di garantire la presenza dell’attività zootecnica con quella di grandi carnivori (es. lupo, orso, sciacallo, ecc.).

Tale presenza è fonte di preoccupazione soprattutto per le problematiche legate ai danni da predazione.

3 Criteri di ammissibilità

3.1 Beneficiari

Sono beneficiari dell'intervento:

- Allevatori, singoli o associati delle seguenti specie di interesse zootecnico: ovini, caprini, bovini, che esercitano il pascolo sul territorio regionale ad esclusione dei territori delle isole dell'arcipelago Toscano, e che devono:

- possedere un codice allevamento attivo in Banca Dati Nazionale dell'anagrafe zootecnica - BDN
- possedere nel proprio fascicolo aziendale (Piano Grafico Colturale) superfici oggetto di pascolamento le cui occupazioni del suolo ammissibili sono indicate nel Sistema informativo di ARTEA e nell'istanza stessa.

3.2 Altri criteri di ammissibilità

Sono previsti i seguenti ulteriori criteri di ammissibilità:

- Azienda con Superficie minima oggetto d'impegno (SOI) corrispondente alla superficie di pascolamento: 5 ha per gli ovini e/o caprini e 10 ha per i bovini.
In caso di domanda sia per gli ovini e/o caprini che per i bovini le superfici oggetto di pascolamento devono essere distinte;
- in caso di allevatori delle specie ovina e/o caprina devono possedere almeno due o più cani (il possesso deve risultare da iscrizione all'anagrafe canina) afferenti alle razze specifiche per la guardiania (secondo la razza registrata all'anagrafe canina) secondo le disposizioni del indicate nell'allegato A1 al presente bando.
- La Superficie oggetto d'impegno (SOI) viene determinata avendo a riferimento il numero massimo di ettari oggetto di pascolamento che può essere ammesso ad impegno per ciascuna UBA dell'allevamento, pari a 2,5 ha e pertanto gli allevamenti ovini devono avere una consistenza di almeno 2 UBA e gli allevamenti bovini devono avere una consistenza di almeno 4 UBA (secondo la tabella di conversione dell'intervento SRA -ACA 14). Le UBA sono determinate sulla base della consistenza media annuale dell'anno precedente alla presentazione della domanda di sostegno.

La SOI corrispondente alla superficie oggetto di pascolamento, è ad appezzamenti variabili ed è pertanto possibile modificare ciascun anno gli appezzamenti oggetto di impegno, fermo restando il numero di ettari ad impegno.

Il venir meno dei criteri di ammissibilità relativi ai beneficiari o agli altri criteri di ammissibilità determina la decadenza dal sostegno ed il recupero di quanto già eventualmente erogato.

4 Criteri di selezione delle domande

L'intervento prevede l'applicazione di principi di selezione nel caso in cui le richieste eccedano le risorse disponibili. I beneficiari sono posti in graduatoria secondo il seguente ordine:

<i>Principi di selezione</i>	<i>Criteri</i>	<i>Punti</i>
Specie allevata	a) Ovini e/o caprini	15
	b) Bovini	10
Punteggio massimo concedibile		15

A parità di punteggio è prioritaria la domanda con minore importo richiesto.

5 Impegni specifici dell'intervento

L'impegno è quinquennale e decorre dal 1° gennaio 2025. La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre dello stesso anno.

Gli impegni , consistono in:

a) per gli allevatori di ovini e/o caprini:

1. utilizzo di specifiche protezioni anti-predazione realizzate con recinzioni perimetrali fisse per il ricovero notturno del bestiame, secondo le disposizioni relative alle recinzioni di cui all'allegato 1 al presente bando, o ricovero in stalla, per un periodo di pascolo di almeno 120 giorni,
2. utilizzo di cani afferenti alle razze specifiche per la guardiania (secondo la razza registrata all'anagrafe canina) come indicate nell'allegato 1 al presente bando e nel numero indicato nello stesso allegato in rapporto alla dimensione del gregge. La responsabilità dell'utilizzo improprio dei cani da guardiania, in caso di danno degli stessi a persone o cose, rimane in capo al beneficiario.
3. Assicurare la custodia degli animali, da parte dell'allevatore, della famiglia o di suo personale come indicato nell'allegato 1;

b) per gli allevatori di bovini:

1. utilizzo di specifiche protezioni fisiche anti predazione realizzate con recinzioni perimetrali fisse o semi permanenti (miste fisse) elettrificate o senza protezione elettrica, per le

superfici oggetto di pascolamento, secondo le disposizioni relative alle recinzioni di cui all'allegato 1 al presente bando, per un periodo di pascolamento di almeno 120 giorni;

2. assicurare l'utilizzo e la corretta funzionalità delle recinzioni con riferimento al periodo di pascolo di almeno 120 giorni.
3. assicurare la custodia degli animali, da parte dell'allevatore, della famiglia o di suo personale come indicato nell'allegato 1.

Le inadempienze dovute al non rispetto degli impegni provocano una riduzione del premio fino all'esclusione dal beneficio.

In base alla gravità/portata/durata dell'infrazione, l'importo complessivo spettante è ridotto o revocato secondo quanto stabilito con apposito decreto o altro atto approvato a livello nazionale relativo alle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n. 42 del 17 marzo 2023.

L'individuazione delle inadempienze sul rispetto degli impegni, il mantenimento delle condizioni di ammissibilità e le relative conseguenze sono riportate in apposito atto di Giunta in attuazione del suddetto atto nazionale.

6 Indicazione della tipologia di sostegno, riduzione della soi, sovrapposizione con altri interventi/ecoschemi/misure/tipi di operazione

6.1 Tipologia di sostegno

Il sostegno consiste nell'erogazione di un premio annuale ad ettaro di SOI corrispondente alla superficie oggetto di pascolamento, differenziato in base alla specie allevata, secondo quanto riportato nella scheda di intervento CSR della Toscana 2023-2027, come segue:

SPECIE ALLEVATA	PREMIO PER HA DI SOI OGGETTO DI PASCOLAMENTO (euro)
OVINA E/ CAPRINA	101,00
BOVINA	66,00

Il pagamento annuale si riferisce alle superfici oggetto di pascolamento, per ettaro ammissibile, effettivamente sottoposte ad impegno (SOI).

La SOI su cui si calcola il sostegno è ad appezzamenti variabili e non può ridursi nel corso del periodo di impegno (cfr. par. 6 Impegni).

Per la determinazione del premio, nel caso di domanda sia per ovini e/o caprini che per bovini la SOI degli ovini e/o caprini è distinta da quella dei bovini come indicato in domanda di aiuto/pagamento.

Le superfici per cui si richiede il premio devono ricadere nel territorio della Regione Toscana ad esclusione delle isole dell'arcipelago toscano che non rientrano nel presente intervento in quanto non risulta in detti territori la presenza di grandi carnivori.

Nel caso in cui il fabbisogno finanziario complessivo di tutti i beneficiari risultati ammissibili superi di almeno il 10 % la dotazione finanziaria annua di cui al par. 7, viene applicata la seguente degressività per scaglioni di SOI a premio:

	Fino a 50 ha	Oltre 50 ha fino a 150 ha	Oltre 150 ha
percentuale del premio massimo	100,00%	60,00%	50,00%

Nel caso di domanda sia per gli ovini e/o caprini che per i bovini, per l'applicazione della degressività si devono considerare le superfici distinte come da domanda di aiuto/pagamento ammessa.

6.2 Riduzione della SOI

E' possibile ridurre la SOI durante il periodo d'impegno, alle seguenti condizioni:

1. mantenimento per tutto il periodo di impegno della quantità di superficie ammessa nella domanda di sostegno, con una tolleranza massima complessiva in riduzione del 20%;
2. nell'anno in cui si verifica la riduzione si prende in considerazione la differenza di superficie tra quella concessa nella domanda di sostegno e quella che soddisfa i criteri di ammissibilità della domanda di pagamento. Non si effettua alcun recupero degli importi erogati negli anni precedenti se la riduzione complessiva rimane contenuta nella soglia del 20%;
3. se la riduzione tra la quantità di superficie impegnata ammessa inizialmente e quella mantenuta durante il periodo d'impegno è superiore al 20%, l'impegno decade;
4. In caso di decadenza, si devono recuperare gli importi erogati nelle campagne precedenti. Ciò non avviene tuttavia se le superfici sono ridotte per cause di forza maggiore.

Qualora il beneficiario non possa continuare ad adempiere agli impegni assunti in quanto la sua azienda o parte di essa è oggetto di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità, si adottano i provvedimenti necessari per adeguare gli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se tale adeguamento risulta impossibile l'impegno cessa e non è richiesto il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

6.3 Sovrapposizione degli impegni

I premi di SRA 17 sono cumulabili con quelli connessi a tutti gli interventi a capo e a superficie del PSP 2023-2027 e agli ecoschemi e a tutti gli interventi del PSR 2014-2022 ai sensi della DGR del 12 febbraio 2024 n. 101 e s.m.i..

7 Definizione del quadro finanziario

Le risorse stanziare per l'intervento sono pari a 5 milioni di euro, con una dotazione annua di 1 milione di euro.

8 Obblighi diversi dagli impegni specifici di intervento

I beneficiari dell'intervento SRA17 sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti al paragrafo 4.2 *Rispetto degli obblighi diversi da quelli dell'intervento* dell'allegato A alla DGR del 08 aprile 2024 n. 387 "PSP 2023-2027. CSR Toscana 2023-2027. Modifiche alla DGR n. 340 del 3 aprile 2023 che approva le disposizioni comuni per l'attuazione degli interventi a superficie e a capo del Complemento di Sviluppo Rurale della Toscana – Artt. 70, 71 e 72 del Reg. UE 2115/2021".

8.1 Condizionalità rafforzata

La condizionalità rafforzata comprende i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le norme di Buone Condizioni Agronomiche Ambientali (BCAA) previste dall'art. 12 del reg. (UE) 2021/2115 ed elencate nell'allegato III del medesimo regolamento. Le disposizioni applicative in materia di condizionalità sono definite nell'allegato 1 al decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 9 marzo 2023: "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale."

Le disposizioni relative alla condizionalità, ed i loro aggiornamenti, devono essere rispettate dal beneficiario e il loro mancato rispetto comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è quindi ridotto o revocato in ragione della gravità, portata, durata e frequenza dell'inadempienza secondo quanto stabilito con apposito decreto o altro atto approvato a livello nazionale relativo alle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.

Nell'ambito della disciplina di condizionalità si individuano elementi di base pertinenti in merito al Criterio di Gestione Obbligatorio 11 che attua le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n.146 ai sensi della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti, così come stabilito dal PSP.

8.2 Condizionalità sociale

Gli obblighi relativi alla condizionalità sociale di cui all'art.14 del regolamento (UE) 2021/2115, comprende i requisiti relativi alle condizioni di lavoro e di impiego o gli obblighi del datore di lavoro

derivanti dagli atti giuridici dell'allegato IV dello stesso regolamento, come disposto al par. 4.2.2 della DGR n. 387/2024.

8.3 Requisiti minimi

I requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti, dei prodotti fitosanitari e del benessere animale richiamati agli articoli 31, paragrafo 5, lettera b) e 70, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115 sono definiti nell'allegato 2 al decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 9 marzo 2023: "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale."

Nell'ambito dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e al benessere degli animali di cui all'allegato 2 al DM 9 marzo 2023 sussistono norme nazionali obbligatorie pertinenti con riferimento ai requisiti minimi relativi al benessere animale, così come stabilito dal PSP.

Nell'ambito dei requisiti minimi (RM) il PSP individua, per l'intervento SRA17-ACA17 elementi di base pertinenti relativamente a

- gli addetti alla custodia e gestione degli allevamenti devono possedere adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali che siano funzionali a conseguire il miglioramento delle condizioni di benessere negli allevamenti.
- Il CGO attua le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n.146 ai sensi della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli Allevamenti. Nell'allegato al D.Lgs., al punto 12, si prevede che per gli "animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione delle necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e da rischi per la salute".

I requisiti minimi e i loro aggiornamenti devono essere rispettati dal beneficiario, il loro mancato rispetto comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è quindi ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata e frequenza dell'inadempienza secondo quanto stabilito con apposito decreto o altro atto approvato a livello nazionale relativo alle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale

9 Competenze amministrative

I settori regionali della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale referenti di intervento emanano i bandi per la selezione delle domande, ferme restando le competenze dell'Autorità di Gestione.

Le competenze tecnico amministrative relative all'istruttoria delle domande presentate, alla formazione della graduatoria definitiva, alla formazione dell'elenco di liquidazione, nonché all'emissione del titolo di pagamento sono dell'Agenzia Regionale per l'Erogazione in Agricoltura (ARTEA).

Sulla base della documentazione, delle autodichiarazioni rese dal richiedente e dei dati in possesso dell'amministrazione ARTEA adotta, entro 30 giorni dalla scadenza di presentazione delle domande, un provvedimento contenente:

- l'individuazione delle domande ammesse a finanziamento in base ai requisiti di accesso, ai principi di selezione e alle risorse disponibili e delle domande non ammesse per insufficienza dei fondi disponibili,
- l'elenco delle domande non accoglibili, con le motivazioni del mancato accoglimento.

ARTEA pubblica la graduatoria e gli elenchi suddetti come disposto al par. 3.2 dell'allegato A della DGR del 8 aprile 2024 n. 387.

Il provvedimento suddetto è pubblicato anche sul sito della Regione Toscana.

ARTEA per le domande per le quali deve procedere al recupero di quanto erogato, provvede inoltre:

- all'adozione del provvedimento dirigenziale di recupero;
- alla trasmissione del provvedimento di recupero all'interessato.

10 Adempimenti procedurali

10.1 Domanda di aiuto/sostegno e di pagamento

Ai fini della procedura istruttoria le domande si distinguono in domanda di aiuto/sostegno e domanda di pagamento.

La domanda di aiuto/sostegno è la richiesta di adesione all'intervento SRA 17 del PSP 2023-2027 ed è soggetta alla verifica della finanziabilità in relazione ai criteri di ammissibilità previsti, alle risorse stanziare nell'anno di riferimento e all'applicazione dei principi di selezione.

La presentazione della domanda di aiuto/sostegno presuppone la preventiva costituzione del fascicolo aziendale nel Sistema Informativo di ARTEA e la presentazione del Piano di coltivazione grafico. Il DM 162/2015 e il successivo DM 99707/2021 disciplinano gli adempimenti per la costituzione ed aggiornamento del fascicolo aziendale mentre le modalità di sottoscrizione della domanda sono normate dal decreto del direttore ARTEA n. 140/2015 e s.m.i.

Gli interessati devono presentare la domanda di aiuto, redatta esclusivamente in modalità telematica sulla modulistica reperibile sul sistema informativo ARTEA, nell'ambito della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA) prevista ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 45/07 e regolamentata dal Decreto del Direttore di ARTEA n. 140/2015, accedendo al sistema informativo ARTEA, direttamente o tramite delegato, all'indirizzo URL: "<https://www.artea.toscana.it>".

L'istante dovrà poi attivare la sezione "Portali on line", e al suo interno la sottosezione "Agricoltura e Pesca", voce "Istanze ed istruttorie dei Fondi agricoli e dei Fondi di garanzia".

L'autenticazione dell'utente avviene tramite SPID o CNS.

La domanda deve essere riferita all'azienda, così come registrata nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole presso ARTEA.

In ogni caso, vale l'ultima domanda presentata, nei termini, per il presente intervento.

In sede di domanda la superficie deve essere distinta in "SOI a premio" e "SOI non a premio".

La domanda di pagamento è la richiesta annuale di erogazione del pagamento a seguito di ammissione della domanda di aiuto.

Per le domande ammissibili ai sensi del presente bando, la domanda di aiuto vale anche come domanda di pagamento.

Le domande non sono soggette a imposta di bollo.

Il trattamento e la tutela dei dati personali viene attuato in conformità al regolamento “GDPR” (UE) 2016/679, al regolamento (UE) 2018/1725 e come disposto dall’art.99 del Reg. (UE) n. 2021/2116.

10.2 Contenuti delle domande, modifiche, termini, ritardi e correzione di errori palesi

I contenuti delle domande, i casi di ritardo, di modifica o la correzione di errori palesi delle domande sono definiti da apposito decreto o altro atto approvato a livello nazionale e una volta emanati saranno immediatamente efficaci.

10.3 Fasi del procedimento annualità 2025

Presentazione delle domande di aiuto (se ammissibili valgono anche come domande di pagamento)	Dal 1 febbraio 2025 con termine ultimo al 15 maggio 2025 o altra data successiva stabilita a livello nazionale .
Avvio procedimento	Data di protocollazione nel sistema informativo ARTEA
Approvazione della graduatoria	Entro 30 giorni dalla scadenza di presentazione delle domande.
Presentazione delle domande di pagamento annue	Entro il 15 maggio di ogni annualità successiva alla presentazione della domanda di aiuto o altra data successiva stabilita a livello nazionale

10.4 Mancata presentazione della domanda annua

La mancata presentazione entro il termine ultimo, comprensivo del periodo di ritardo, della domanda annuale di pagamento comporta il mancato pagamento dell’annualità di riferimento; il beneficiario è comunque tenuto al rispetto degli impegni già assunti.

La mancata presentazione della DUA per l’aggiornamento annuale del piano di coltivazione grafico, comporta il mancato pagamento dell’annualità di riferimento.

11 Clausola di revisione

In conformità con l'articolo 70, paragrafo 7 del Reg. (UE) n. 2021/2115 è prevista una clausola di revisione per gli interventi realizzati nell'ambito degli "Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione" nel settore agricolo e forestale, al fine di garantirne l'adeguamento a seguito della modifica delle pertinenti norme obbligatorie, e dei requisiti od obblighi di cui al paragrafo 3 al di là dei quali devono andare gli impegni, o di garantire la conformità al primo comma, lettera d), di detto paragrafo.

Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza l'obbligo di rimborso dei pagamenti per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

È inoltre prevista una clausola di revisione per le operazioni attuate nell'ambito dell'intervento "Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione" che vanno al di là del periodo del piano strategico della PAC al fine di consentirne l'adeguamento al quadro giuridico applicabile nel periodo successivo.

12 Causa di forza maggiore e circostanze eccezionali

Ai sensi all'articolo 3 del Regolamento (UE) 2021/2116 possono essere riconosciute le seguenti cause di forza maggiore o circostanze eccezionali:

- a) una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
- b) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- c) un'epizoozia, la diffusione di una fitopatìa o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- d) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
- e) il decesso del beneficiario;
- f) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario

In tali casi il mancato rispetto degli impegni assunti non comporta penalizzazioni, né la restituzione delle somme percepite.

Qualora una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave di cui alla lettera a), colpisca gravemente un'area ben determinata, lo Stato membro interessato può considerare l'intera zona gravemente colpita da tale calamità o evento.

Il beneficiario, quando è in grado di provvedervi, deve inviare per iscritto all'ufficio di ARTEA, responsabile del procedimento, la richiesta di riconoscimento della causa di forza maggiore o della circostanza eccezionale. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione a supporto di quanto richiesto.

13 Cessione/subentro

13.1 Casi generali

Il subentro nell'impegno è possibile solo a seguito dell'approvazione della graduatoria dei beneficiari.

Il subentro nell'impegno è possibile solo a condizione che vi sia una cessione totale dell'allevamento/i della specie oggetto d'impegno e il subentrante posseda i requisiti previsti al par. 3 del presente bando.

Per l'ammissibilità del subentro è necessario che:

1. il cessionario comunichi perentoriamente entro 60 giorni l'avvenuta cessione dei capi per il tramite di apposita procedura messa a disposizione da ARTEA nel proprio Sistema Informativo; nel caso in cui la cessione si verifichi nei 60 giorni precedenti la data di presentazione della domanda di pagamento annua, 15 maggio o altro termine previsto a livello nazionale, la comunicazione va inviata entro tale termine;
2. l'allevamento acquisito ed il cessionario soddisfino tutte le condizioni di ammissibilità per la concessione dell'aiuto al momento della cessione.

Il ritardo nell'espletamento di quanto previsto al punto 1, comporta il mancato pagamento o il recupero dell'annualità in cui si verifica la cessione con subentro degli impegni. Il mancato pagamento può essere a carico del cedente o del cessionario secondo il momento in cui si verifica rispetto a chi ha presentato l'ultima domanda di pagamento.

In assenza delle condizioni di cui al punto 2 si ha la decadenza del cedente dall'intervento e il relativo recupero dei premi eventualmente erogati.

Dopo che il cessionario ha comunicato all'autorità competente l'acquisizione, tutti i diritti e gli obblighi del cedente, risultanti dal legame giuridico tra il cedente e l'autorità competente per effetto della domanda di aiuto o di pagamento, sono conferiti al cessionario. Se il cessionario non subentra nell'impegno, il cedente decade e deve restituire quanto percepito fino al momento della cessione.

Al cessionario è riconosciuto il pagamento del premio per le annualità di impegno residue in relazione al termine di inizio dell'impegno iniziale con riferimento alla domanda di aiuto presentata dal cedente. In ogni caso viene pagato il soggetto che presenta la domanda di pagamento.

13.2 Subentro in caso di decesso del beneficiario

In caso di decesso dell'imprenditore agricolo, ferma restando la possibilità di riconoscere la forza maggiore per l'interruzione dell'impegno senza recupero delle somme erogate, la prima domanda di pagamento successiva al decesso può essere presentata dagli eredi che subentrano nell'attività di impresa a titolo di successione ereditaria e nel rispetto degli impegni assunti dal beneficiario. Ai fini del pagamento agli eredi della domanda presentata dal beneficiario iniziale, la comunicazione del subentro deve essere antecedente o contestuale alla domanda di pagamento.

14 Rinunce agli impegni

Fatto salvo quanto disposto al paragrafo "Causa di forza maggiore e circostanze eccezionali", la rinuncia all'adesione all'intervento comporta la cessazione del rispetto degli impegni assunti e la decadenza dagli aiuti con conseguente recupero delle somme già erogate.

La rinuncia all'adesione all'intervento deve essere comunicata tramite opportuna istanza messa a disposizione nel Sistema Informativo di ARTEA e il richiedente non può recedere dalla stessa.

1. Disposizioni relative ai cani da guardiania

Le razze/ tipi genetici dei cani da guardiania ammesse sono

- Cane da pastore Maremmano/abruzzese
- Cane da montagna/pastore dei Pirenei
- Cane da pastore del Caucaso
- Cane da pastore della Sila
- Cane da pastore dell' Asia centrale

Al momento della presentazione della domanda di sostegno il richiedente deve possedere i cani da guardiania di una delle razze sopra indicate, risultante dalla registrazione all'anagrafe canina.

Il possesso dei cani deve risultare dall'anagrafe in un numero definito in base alla dimensione del gregge come segue:

Rapporto n. cani dimensione del gregge per rispetto impegni	
n° capi ovini allevati	n° cani da guardiania
fino a 299	2
300 - 399	3
400 - 499	4
500 - 599	5
600 - 699	6
700 - 799	7
800 ed oltre	8

dimensione del gregge in UBA	n. cani da guardiania
in UBA	
fino a 45	2
Oltre 45 fino a 60	3
Oltre 60 fino a 75	4
Oltre 75 fino a 90	5
Oltre 90 fino a 105	6
Oltre 105 fino a 120	7
oltre 120	8

La verifica del possesso dei cani da guardiania nel numero corrispondente alla dimensione del gregge viene svolta in sede di ammissibilità prendendo come riferimento la consistenza media annuale dell'anno precedente alla presentazione della domanda ricavata dalla BDN come segue:

- ovini/capri: consistenza media restituita da BDN da 01/01 – 31/12 dell'anno precedente.

I cani da guardiania devono essere registrati nell'anagrafe canina con il codice fiscale (CUAA) del beneficiario.

2. Disposizioni relative alle specifiche protezioni fisiche anti predazione

Le tipologie di recinzioni ammesse: per le caratteristiche delle recinzioni si fa riferimento all'Allegato al bando sul PSR 2014 2022 misura 4.1.1 annualità 2022 come segue.

Recinzione metallica fissa:

Finalità: la recinzione metallica fissa ha la finalità di proteggere aree di estensione limitata utilizzate per il ricovero notturno degli animali, nel post mungitura, in periodi a rischio di attacchi e negli allevamenti bovini per far nascere e difendere i vitelli in sicurezza. Possono altresì circondare e proteggere una stalla. Non è una soluzione compatibile per la recinzione di vaste aree di pascolo.

Caratteristiche: la realizzazione può essere effettuata con rete metallica elettrosaldata del tipo da edilizia (pesatura minima: maglia 10x10 filo di diametro 5 mm per ovini, maglia 15 x 15 filo diametro 6 mm per bovini), con reti zincate a filo ritorto o reti cosiddette "paramassi" di almeno 2,6 mm di diametro. La rete dovrà essere interrata almeno 20 cm. La recinzione dovrà avere una altezza totale di almeno 175 cm fuori terra e presentare una piegatura antisalto verso l'esterno a 45° di almeno 35 cm. I supporti possono essere costituiti da pali di legno di essenze resistenti alla marcescenza integrati eventualmente da paleria metallica o altre tipologie con caratteristiche analoghe, dove è consentito. I cancelli dovranno essere realizzati con caratteristiche analoghe e dotati di una traversa antiscavo in legno, ferro o muratura.

La recinzione può essere realizzata anche utilizzando per la parte più bassa una rete come sopra descritta, fino ad almeno 70 cm fuori terra, integrata per la parte più alta con una rete zincata elettrosaldata più leggera o da una con maglie a filo ritorto, ben legata alla parte bassa e completata da barriera antisalto.

La barriera antisalto può essere sostituita da filo spinato o un cavo elettrico, posizionato verso l'esterno o subito sopra la rete (max 15 cm), montato su isolatori e collegato ad elettrificatore che generi impulsi con almeno 3500 volts e 0,3J, seguendo tutte le indicazioni specificate per le recinzioni elettrificate.

Recinzione mista fissa (semipermanente)

Finalità: la recinzione mista fissa ha la finalità di assicurare da un lato una buona impenetrabilità da parte dei predatori, dall'altra di mantenere eventuali cani da guardiania all'interno del pascolo, come anche di garantire la coesione dei bovini al pascolo favorendo il controllo e la difesa dei vitelli da parte delle fattrici.

Caratteristiche: la realizzazione può essere effettuata con rete elettrosaldata o rete pastorale a maglie rettangolari degradanti, di altezza minima di 120 cm fuori terra, maglia 15 con 9 fili di acciaio zincato (fili di vivagno di almeno 2,6mm) su paleria in legno di essenze resistenti alla marcescenza o, dove consentito, di altro materiale, posizionati a distanza tale che la rete segua perfettamente il profilo del terreno ed assicuri una ottima tensione ai fili di vivagno.

La rete, posizionata internamente rispetto ai pali e ben fissata con cambrette, sarà integrata con tre ordini di cavi conduttori elettrificati, in treccia di acciaio galvanizzato o in acciaio zincato posti verso l'esterno ad altezza 25 – 45 – 130 cm da terra, sostenuti da adeguati isolatori e collegati ad un elettrificatore che generi impulsi con almeno 3,5 kV e 300 mj misurati sull'impianto nel punto più distante dall' elettrificatore. Devono essere previsti cartelli monitori a norma di legge.

Tutto il materiale elettrico deve possedere la certificazione di conformità europea.

In caso di impossibilità ad installare i cavi elettrificati è ammesso l'utilizzo della rete elettro saldata o della rete pastorale, di cui sopra, di altezza totale fuori terra di almeno 175 cm

Specifica territoriale:

Nel caso in cui le superfici di pascolamento siano collocate in aree protette (ai sensi della Legge 394/1991, comprese le aree contigue ai sensi dell'art.32 della stessa L. 394/1991, e della l.r. 30/2015), soggette a vincoli normativi, è consentito l'utilizzo di recinzioni mobili elettrificate, per le cui caratteristiche della componente elettrica si fa riferimento a quelle già indicate nel paragrafo precedente.

Le recinzioni mobili elettrificate sono costituite da reti elettrificate di altezza minima di 110 cm o in alternativa da cinque ordini di cavi conduttori elettrificati, in treccia di acciaio galvanizzato o in acciaio zincato posti ad altezza di 20-40-60-90-120 cm da terra.

Tutto il materiale elettrico deve possedere la certificazione di conformità europea.

3. Impegno: Assicurare la custodia degli animali, da parte dell'allevatore, della famiglia o di suo personale

L'impegno della custodia degli animali, da parte dall'allevatore o da suo incaricato (familiare o addetto dell'azienda) , viene garantito, andando oltre i requisiti minimi della normativa vigente in materia, con l'adempimento degli impegni definiti nel paragrafo 5:

- per gli ovini/caprini di cui ai punti:

a.1 utilizzo di specifiche protezioni anti-predazione realizzate con recinzioni perimetrali fisse per il ricovero notturno del bestiame, secondo le disposizioni relative alle recinzioni di cui all'allegato 1 al presente bando, o ricovero notturno in stalla, per un periodo di pascolo di almeno 120 giorni,

a.2 utilizzo di cani afferenti alle razze specifiche per la guardiania (secondo la razza registrata all'anagrafe canina) come indicate nell'allegato 1 al presente bando e nel numero indicato nello stesso allegato in rapporto alla dimensione del gregge. La responsabilità dell'utilizzo improprio dei cani da guardiania, in caso di danno degli stessi a persone o cose, rimane in capo al beneficiario.

per i bovini di cui ai punti:

b1) utilizzo di specifiche protezioni fisiche anti predazione realizzate con recinzioni perimetrali fisse o semi permanenti (miste fisse) elettrificate o senza protezione elettrica, per le superfici oggetto di pascolamento, secondo le disposizioni relative alle recinzioni di cui all'allegato 1 al presente bando, per un periodo di pascolamento di almeno 120 giorni;

b2) assicurare l'utilizzo e la corretta funzionalità delle recinzioni con riferimento al periodo di pascolo di almeno 120 giorni.

Gli spostamenti degli animali nel caso in cui le superfici oggetto di pascolamento si trovino in aree non contigue al centro aziendale e alle strutture di ricovero degli animali devono essere tracciati nella BDN.